CISL SCUOLA

SEGRETERIA NAZIONALE

La Legge 53/2003 e il Decreto Legislativo 226/2005

Il proposito della Legge "Moratti", realizzato con il Decreto Legislativo 226/2005, era quello di mettere ordine nel sistema dell'istruzione secondaria di II grado, attraverso gli 8 Licei nei quali dovevano confluire tutte le preesistenti tipologie ordinamentali e sperimentali, razionalizzando, altresì, curricoli, orari, classi di concorso e cattedre.

L'operazione ordinamentale più vistosa operata dal Decreto Legislativo 226/2005 ha riguardato l'istituzione, accanto ai licei Artistico, Classico, Linguistico, Musicale e coreutico, Scientifico e delle Scienze Umane, del Liceo Economico (che riassorbiva l'istituto tecnico commerciale – ragioneria - e l'istituto tecnico per geometri) e del Liceo Tecnologico (che riassorbiva tutti i preesistenti istituti tecnici, semplificandone i numerosi indirizzi). Per ciascuna delle tipologie liceali venivano Allegati il Profilo d'uscita (PECUP) e le Indicazioni nazionali, contenenti il Piano degli studi e gli Obiettivi specifici di apprendimento (OSA).

Questa operazione di "liceizzazione" degli istituti Tecnici venne fortemente contestata da Confindustria e noi – insieme alla nostra Confederazione - ci pronunciammo contro la liquidazione di questi istituti che, avendo formato generazioni di quadri tecnici e professionali, erano stati per decenni promotori di mobilità sociale.

La Legge 53/2003 (e, conseguentemente, il Decreto Legislativo 226/2005), istituendo il sistema della "istruzione e formazione professionale", non toccò gli istituti professionali, ritenendo che, a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione, spettasse allo Stato solo la definizione delle norme generali, dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni e alle Regioni la relativa gestione.

Come puntualmente rilevato dal Consiglio di Stato, in sede di emanazione del prescritto parere sugli Schemi di Regolamento di riordino del Secondo Ciclo, *"Gli ordinamenti previsti nel decreto legislativo n. 226 del 2005 non sono stati ancora sperimentati né, tanto meno, sono entrati in vigore, essendo stato prorogato già dalla precedente legislatura all'anno scolastico 2009/2010 l'avvio delle prime classi liceali a seguito dell'art. 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Il medesimo art. 13 ha altresì scorporato il liceo economico ed il liceo tecnologico e prospettato il rilancio degli istituti tecnici e professionali.*

L'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ha, infine, confermato l'esigenza di procedere a una definitiva razionalizzazione dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complesso processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti (suffragata dalle tesi espresse nel "Quaderno bianco sulla scuola") che, per quanto concerne il secondo ciclo, investe anche e contestualmente, attraverso specifici regolamenti, i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, attuando la delega che risale appunto ai commi 1 bis e 1 ter del succitato art. 13. Attraverso l'art. 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la revisione dell'istruzione secondaria superiore viene definitivamente fissata "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011".

Roma, 8 settembre 2010

A questa puntuale e autorevole ricostruzione storica operata dal Consiglio di Stato si aggiunge, a proposito dello scorporo del Liceo Economico e del Liceo Tecnologico dalla filiera liceale (ricomprendendoli entrambi nella competenza statuale), la circostanza che, nel corso della precedente XV Legislatura, al fine di perseguire l'obiettivo del loro potenziamento e della loro riorganizzazione, il ministro Fioroni nominò un'apposita Commissione, presieduta dal prof. De Toni, la quale nel Documento conclusivo "Persona, Tecnologie, Professionalità" delineò la struttura, la fisionomia e le *missions* dei nuovi Istituti, definiti "scuole dell'innovazione", avendo cura di evitare duplicazioni e sovrapposizioni sia tra Tecnici e Professionali sia tra questi ultimi e i percorsi di Formazione Professionale Regionale.

A completamento di questo nuovo quadro ordinamentale va segnalato che con D.M. n. 41 del 25 maggio 2007, in applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che poneva l'esplicito obiettivo di miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la graduale riduzione, a decorrere dall'a.s. 2007/2008, dei carichi orari delle lezioni, l'orario settimanale delle lezioni venne ridotto da 40 a 36 ore, riduzione che attualmente investe prime, seconde e terze classi.

Il nuovo Governo si è mosso in una direzione che appare di continuità con la Legge 40/2007, demandando ai Regolamenti previsti dall'art. 64 del Decreto-Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico non solo dei sei Licei residuati dalla Riforma "Moratti" e degli Istituti Tecnici, ma anche degli Istituti Professionali.

Benché ampiamente e sinistramente noto, in riferimento al riordino della secondaria superiore, vale la pena ricordare il vincolo contenuto nella delega al Governo conferita dal predetto art. 64: "*b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali".*

Da questa "ridefinizione", insieme agli altri interventi analiticamente declinati nell'art. 64, debbono complessivamente derivare nel triennio 2009/2012 risparmi di spesa computati in circa 8 miliardi di euro.

In presenza della stesura definitiva dei 3 Regolamenti di riordino dei Licei, dei Tecnici e dei Professionali, con i relativi Quadri Orario, Profili di uscita, Confluenze e Corrispondenze (Allegati) e pur in attesa dei successivi Decreti di implementazione dell'innovazione, a partire dalle Indicazioni Nazionali, siamo in grado di operare un raffronto puntuale tra il vecchio e nuovo ordinamento.